



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)

Telefono diretto 0916808461

Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.Ind.it](http://www.Ind.it)

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)

pec: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

### STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 144 CSAT 09 DEL 17 NOVEMBRE 2015

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 17 novembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

#### Procedimento 18/A

A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) Avverso squalifica fino al 29/02/2016 del calciatore sig. Daniele Ceraolo Tindaro; squalifica per otto gare dei calciatori sig.ri Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella; squalifica per sei gare del calciatore sig. Vincenzo Scarvaci - Campionato 1° Cat. Gir. "C", Gara Tre Esse Calcio Brolo/Pol. Gioiosa del 17/10/2015 - C.U. n.106 del 21/10/2015

#### Procedimento 27/A

A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato 1^ Cat. Gir. "C" Gara Tre Esse Calcio Brolo/Pol. Gioiosa del 17/04/2015. C.U. n. 116 del 28/10/2015.

Con tempestivi reclami la A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha ritualmente impugnato le sanzioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che quanto rappresentato dal direttore di gara nel proprio referto non corrisponde al vero non avendo i calciatori squalificati posto in essere quanto loro rispettivamente addebitato, circostanze queste che sarebbero, secondo l'assunto difensivo, documentate dalle riprese video eseguite dalla rete televisiva "Telenebrodi", ragion per cui chiede la revoca sia della sanzioni a carico dei propri calciatori sia

dell'assegnazione della gara perduta con conseguente ripetizione della stessa. In particolare per ciò che attiene alle sanzioni irrogate ai propri tesserati la reclamante rappresenta che questi ultimi non hanno mai posto in essere alcun comportamento violento in danno del direttore di gara e di non averlo nemmeno sfiorato ma di essersi solo limitati a chiedere delle spiegazioni in ordine all'espulsione di un loro compagno così come hanno chiesto spiegazioni in ordine al suo rientro negli spogliatoi. Per ciò che attiene all'interruzione della gara sostiene ancora la reclamante che non vi erano i presupposti per la sospensione della stessa avendo, peraltro, il direttore di gara omesso di assumere gli eventuali ed opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri tesserati, ma di essere rientrato senza alcuna spiegazione nello spogliatoio. Solo al momento della riconsegna dei documenti si apprendeva dal rapportino di fine gara che egli aveva considerato espulsi altri quattro calciatori della squadra di casa, tant'è che il dirigente accompagnatore preposto ebbe a rifiutare la sottoscrizione di detto rapportino. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente, stante l'evidente connessione sia soggettiva sia oggettiva, dispone riunirsi i procedimenti portanti i nn.18/A e 27/A. Sempre in via preliminare la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il direttore di gara non è comparso né ha fatto pervenire alcuna giustificazione, rinvia il procedimento al 24 novembre 2015 alle ore 16,00, disponendo nuova convocazione del direttore di gara.

### **Procedimento 26/A**

A.S.D. ZERO 91 (PA) avverso ammenda inibizione fino al 30/11/2015 del dirigente sig. Roberto Marino e squalifica fino al 31/01/2016 dell'allenatore sig. Salvatore Rizzo - Campionato Calcio a 5 Serie C2 Gir. "A", Gara Città di Bisacquino/Zero91 del 24/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 116 del 28/10/2015

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Zero 91 impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse siano sproporzionate all'effettivo accadimento dei fatti evidenziando che i propri tesserati si sono limitati a tenere solo un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara dovuto al momento della tensione agonistica.

Pertanto in ragione dei superiori motivi chiede che sanzioni vengano rideterminate nei minimi edittali. Tale richiesta è stata ribadita in udienza dal rappresentante della appellante.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, rileva, preliminarmente, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare da tale rapporto si rileva che al 27' (?) il direttore di gara ha allontanato l'allenatore della Soc. Zero 91 sig. Salvatore Rizzo per avere questi protestato avverso ad una decisione tecnica.

Lo stesso allenatore, al termine della gara, assumeva un comportamento reiteratamente protestatario e gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Inoltre una volta giunto nel proprio spogliatoio l'arbitro veniva raggiunto dal dirigente dell'A.S.D. Zero 91 sig. Roberto Marino il quale assumeva nei suoi un comportamento irrispettoso.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare le sanzioni, così come inflitte dal giudice di primo grado, in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina l'inibizione a carico del sig. Roberto Marino a tutto il 20 novembre 2015 e la squalifica a carico dell'allenatore sig. Salvatore Rizzo a tutto il 31.12.2015.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

### **Procedimento 28/A**

A.S.D. REAL ACI (CT) avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Alfio Spartà - Campionato Promozione "C", Gara Real Aci/Aci S. Antonio Calcio del 01/11/2015 - Comunicato Ufficiale n. 126 del 04/11/2015

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Real Aci impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse sia sproporzionato all'effettivo accadimento dei fatti evidenziando che il proprio tesserato ha si protestato con gesti plateali senza, però, eccedere e non ha mai minacciato fisicamente il direttore di gara.

Pertanto in ragione dei superiori motivi chiede che la sanzione venga rideterminata nei minimi edittali.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, rileva, preliminarmente, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare da tale rapporto si rileva che al 40' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Alfio Spartà perché nel contestare una decisione appena assunta dall'arbitro correva verso di lui con fare minaccioso mettendogli le mani sul petto stringendogli, contestualmente, la maglia senza che ciò gli procurasse alcun dolore.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure risulta appena congrua in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 31 /A**

A.S.D. SOMMATINESE CALCIO (CL) avverso assegnazione gara perduta per 0-3; ammenda di € 200,00; squalifica per tre gare calciatori sigg. Salvatore Alaimo, Cristian Nicola D'Anna e Angelo Salvatore Tricoli; squalifica per due gare calciatori sigg. Riccardo Calogero Cigna e Luca Baldassare Genova - Campionato 2° Cat Gir. "L", Gara Sommatinese Calcio/Empedocline del 01/11/2015 - Comunicato Ufficiale n. 126 del 04/11/2015

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Sommatinese Calcio impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi: a) per quanto attiene alla sospensione della gara e, conseguentemente, all'assegnazione della perdita della stessa a carico di essa appellante da parte del Giudice Sportivo Territoriale, che questi non si sarebbe accorto che il direttore di gara avrebbe commesso un errore tecnico non avendo, una volta ristabilita la calma in campo, provveduto a procedere alle espulsioni dei calciatori rei di avere

partecipato alla rissa ma di averli indicati solo nel supplemento referto; b) che, comunque, la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sarebbe errata, iniqua e penalizzante per l'odierna reclamante non avendo essa dato inizio alla rissa; c) che le sanzioni a carico della società e dei propri tesserati sono ancora una volta inique in quanto eccessive in relazione a quanto effettivamente accaduto.

Pertanto l'appellante chiede la revoca o la rideterminazione delle sanzioni disponendosi anche la ripetizione della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il reclamo risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., relativamente alla squalifica per due gare inflitta ai calciatori sigg. Riccardo Calogero Cigna e Luca Baldassare Genova. Rileva ancora che a mente dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di tale rapporto si evidenzia che al 39' del 2° t: venivano espulsi i calciatori sigg.ri Salvatore Alaimo della Sommatinese, per avere colpito, durante un'azione di gioco, con una violenta gomitata un calciatore avversario e Paolo Davide Moscato della Empedoclina perché, reagendo alla condotta dell'avversario, lo colpiva a sua volta con una manata al volto.

Riferisce ancora il direttore di gara nel suo rapporto che al 40' del 2°t., subito dopo la notifica dei provvedimenti disciplinari di espulsione, scoppiava una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre e tra questi l'arbitro individuava i calciatori Angelo Tricoli della Sommatinese (colpiva con un fortissimo schiaffo un calciatore avversario), Cristian D'Anna della Sommatinese (colpiva con una violenta pedata un calciatore avversario), Riccardo Cigna della Sommatinese (colpiva con una manata un calciatore avversario), Luca Genova della Sommatinese (colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario), Giuseppe Granone della Empedoclina (colpiva con una pedata un calciatore avversario) e Serigne Fame della Empedoclina (colpiva con una manata un calciatore avversario).

Nel frattempo intervenivano i dirigenti di entrambe le squadre che con grande fatica riuscivano a sedare la rissa.

E' a questo punto che l'arbitro considerando che i calciatori così come da lui individuati erano da considerarsi espulsi e che in conseguenza di ciò la Sommatinese sarebbe rimasta, comunque, con un numero inferiore di calciatori al minimo per proseguire la gara, decideva di sospendere definitivamente l'incontro e di non notificare i provvedimenti disciplinari da assumere al fine di evitare un'ulteriore esasperazione degli animi.

Riferisce ancora il direttore di gara che dopo avere dichiarato la sospensione definitiva della gara ed avere emesso il triplice fischio di chiusura, vicino l'entrata degli spogliatoi si accendeva una nuova rissa che vedeva, ancora una volta, coinvolti i calciatori di entrambe le società senza però che riuscisse ad individuarne gli effettivi partecipanti a causa della confusione creatasi.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta palesemente infondato.

E' evidente che a seguito di quanto accaduto in campo e refertato in modo chiaro e senza alcuna contraddizione dall'arbitro, la società Sommatinese, a seguito del comportamento violento posto in essere dai propri tesserati, sarebbe rimasta con un numero di calciatori inferiore al minimo previsto dalle N.O.I.F. per consentirgli, comunque, la prosecuzione

della gara, con la conseguenza che solo ad essa va addebitata la sospensione definitiva dell'incontro.

Inoltre va condivisa la decisione del direttore di gara di decretare il termine anticipato della gara così come va condivisa la decisione di non procedere alla notificazione delle espulsioni nel tentativo, poi risultato vano, di non esasperare ulteriormente gli animi e ciò anche alla luce di quanto accaduto dopo il triplice fischio.

Sul punto giova ricordare che ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F. l'arbitro deve astenersi dal far proseguire la gara qualora si verificano fatti o situazioni tali da non consentirgli la prosecuzione della stessa e che gli eventuali provvedimenti disciplinari devono essere presi solo se le circostanze lo consentono e se ciò non è possibile (come del caso di ispecie) la gara deve essere sospesa definitivamente (vedi anche Guida Pratica AIA Ed. 2015).

Anche le sanzioni così come inflitte ai calciatori tesserati per la reclamante dal giudice di prime cure devono essere confermate in quanto determinate nel minimo edittole di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

Va confermata, altresì, la sanzione dell'ammenda poiché risulta congrua in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati della Sommatinese Calcio.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.

### **Procedimento 32/A**

ASD SPORTING MARSALA 1912 (TP) Avverso gara perduta per 0-3 ed inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva al sig. Biondo Giuseppe fino a tutto il 20/11/2015 - Campionato Allievi regionali gara Sportingclub Marsala/Kronion Calcio del 18/10/2015 - C.U. n. 119/sgs 32 del 30/10/2015.

Con reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, la Sporting Marsala 1912 chiede la riforma della decisione del giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato ufficiale 119/sgs 32 del 30/10/2015, che disponeva l'assegnazione della gara perduta alla Società reclamante nonché l'inibizione al dirigente Sig. Biondo Giuseppe sino a tutto il 20/11/2015.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che al reclamo non risulta allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l'invio dei motivi alla controparte.

Tale adempimento, necessario al fine di assicurare il corretto instaurarsi del contraddittorio, è stabilito a pena di inammissibilità dal Codice di Giustizia Sportiva, per il combinato disposto degli artt. 33 n° 5 e 46 n° 5.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa, non versata (€ 130,00).

### **Procedimento 36/A**

A.S.D. SPORTING TAORMINA (ME) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig.

Riccardo Ancione - Campionato Eccellenza girone "B" – Gara Sporting Taormina/Palazzolo del 01/11/2015 - C.U. n. 126 del 04/11/2015

Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Sporting Taormina, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società appellante chiede riduzione della squalifica sostenendo che il calciatore ha colpito l'avversario, ma durante un'azione di gioco e senza usare violenza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 comma 1 punto 1.1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel merito, si legge in referto che il sig. Riccardo Ancione, n° 10 dello Sporting Taormina, è stato espulso "per avere colpito con una gomitata un suo avversario a pallone lontano ed a gioco in svolgimento, causandogli forte dolore al volto".

Niente porta quindi a ritenere, sul piano documentale che qui interessa a norma di regolamento, che i fatti si siano svolti secondo la descrizione fornita dalla appellante.

Per quanto riguarda l'entità della sanzione, essa appare in linea con quella minima stabilita dall'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Sporting Taormina e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17/11/2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**